

## COMMISSIONI RIUNITE

### GIUSTIZIA (IV) - LAVORI PUBBLICI (IX)

#### I.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **CASSIANI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **BREGANZE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE **ALESSANDRINI**

### INDICE

	PAG.	PAG.	
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):			
LONGONI ed altri: Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di geometra (1510) . . . . .	1	LONGONI ed altri: Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente le esecuzioni delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato. (1509) . . . . .	20
PRESIDENTE 1, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		PRESIDENTE . . . . .	20
AMATUCCI, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	2, 15	BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . .	20
BUZZETTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	4, 14, 18	<b>Votazione segreta:</b>	
BORGHESE . . . . .	5, 7, 10	PRESIDENTE . . . . .	21
AMADEI LEONETTO . . . . .	7		
CASTELLUCCI . . . . .	7, 10, 17, 18, 19		
RIPAMONTI . . . . .	8, 18, 19		
MISEFARI . . . . .	9, 10, 11, 18		
PREZIOSI OLINDO . . . . .	10		
DE MICHELI VITTURI . . . . .	11		
CURTI IVANO . . . . .	12		
BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . .	13, 16, 17, 18, 19		
BERLINGUER . . . . .	13		
SFORZA . . . . .	14		
DEGLI OCCHI . . . . .	14		
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	15, 16, 18, 19		
BREGANZE . . . . .	16, 17, 19		
MARICONDA . . . . .	19		

**La seduta comincia alle 17,30.**

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri: «Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di geometra» (1510).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Longoni, Berloff, Ca-

stellucci, Vicentini, Martinelli, Graziosi, Gagliardi, Azimonti, Baccelli, Dal Falco, Buffone, Galli, Armaroli, Pavan, Bettoli, Curti Ivano, Zurlini, Albarello, Bucciarelli Ducci, Bartole, Gitti, Sorgi, Martoni, Perdonà, Bersani, Viale, Franceschini, Guerrieri Filippo, Bima, De Capua, Veronesi, Andreucci, Patrini, Biasutti, Tantalo, Buzzi, Bontade Margherita, Macrelli, Franzo Renzo, Mattarelli Gino, Sabatini, Ferrari Giovanni, Troisi, Zugno, Amadeo Aldo, Curti Aurelio, Bonomi, Sciolis, Elkan, Lucchesi, Lombardi Giovanni e Simonini: « Modifica all'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di geometra ».

Per la proposta di legge in esame ci troviamo dinanzi al nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto.

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere la relazione per la IV Commissione.

AMATUCCI, *Relatore per la IV Commissione*. La questione che la proposta di legge dell'onorevole Longoni ed altri si propone di risolvere è una delle più delicate sul piano delle competenze tecniche e professionali degli architetti, ingegneri e geometri.

La suddetta questione è oggetto, da anni, di ampie discussioni, di presentazione di proposte, da parte dei vari ordini professionali, di interventi presso le autorità ministeriali competenti, e di accordi sindacali che, successivamente, vennero denunciati, fino ad arrivare a decisioni dell'autorità giudiziaria.

Io conoscevo il problema nella sua importanza e delicatezza, anche per le diverse circolari ministeriali emanate, che, nell'intento di chiarire e precisare le competenze professionali dei geometri, hanno finito per essere interpretate come aventi carattere normativo, che, invece, alla loro natura e portata, è assolutamente negato.

Questione, infine, importante e matura per una responsabile decisione, perché i 35 mila geometri, attualmente esercenti, hanno pure il diritto di vedere regolata la materia della loro specifica competenza professionale, competenza che la Commissione, in possesso di tutti gli elementi di giudizio, dovrà delimitare nel modo che crederà giusto ed equo, perché non è consentito tenere una categoria professionale in una situazione d'incertezza e di indeterminatezza, nella quale — proprio in tale stato di cose — s'inseriscono procedimenti penali per pretese o effettive usurpazioni di funzioni che spetterebbero ad altre categorie di tecnici-professionisti.

Ecco la causa, il motivo di questo preambolo che vuole avere un solo scopo: quello

di sollecitare sull'esame della proposta di legge n. 1510 l'attenzione della Commissione, perché essa — nella diligenza e nella preparazione di ogni singolo componente e di tutti — possa avere quelle indicazioni, quei suggerimenti che potranno nella misura più larga possibile, portare all'approvazione di un testo legislativo adeguato ai problemi che s'intendono risolvere.

Per ben comprendere l'oggetto della proposta di legge, è necessario fare alcune premesse che si ricollegano ai precedenti legislativi della questione in esame.

L'esercizio della professione di geometra, per la prima volta, venne disciplinata con il regolamento approvato con il regio decreto 11 gennaio 1929, n. 274, che per quanto riguarda la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti si informava ai principi della legislazione sindacale fascista (legge 3 aprile 1944, n. 382, e regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130).

Soppresse, con il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 269, le associazioni sindacali fasciste si presentò la necessità di dare alle libere professioni — compresa quella di geometra — una nuova disciplina, conforme al rinato regime democratico.

A tanto, com'è noto, provvede il decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, con il quale la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti venivano affidati a consigli eletti da ciascun ordine o collegio dalle assemblee degli iscritti.

Premesso ciò, a me consta che presso il Ministero di grazia e giustizia, nel 1951-52, venne costituita una commissione per studiare e proporre le modificazioni ritenute necessarie all'attuale ordinamento della professione di geometra. Sono a conoscenza che tale commissione — come rilevo dagli appunti che mi hanno trasmesso i rappresentanti della categoria dei geometri — ha tenuto numerose sedute alle quali hanno partecipato, anche, i rappresentanti della categoria degli architetti e degli ingegneri.

Non conosco, però, i risultati del lavoro svolto e spero che il rappresentante del Governo possa e voglia dare alla Commissione i ragguagli che riterrà opportuni.

Comunque vediamo cosa stabilisce il regolamento del 1929, n. 274 e cosa desiderano i geometri.

Per le costruzioni rurali e civili, il vigente regolamento, all'articolo 16, (lettera a) attribuisce alla competenza dei geometri il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione delle costruzioni e degli edifici per

uso industrie agricole di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese le piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non possono, comunque, implicare un pericolo per l'incolumità delle persone.

La lettera *b*) dello stesso articolo 16 contempla, tra le attività di competenza del geometra, il progetto, la vigilanza e la direzione di « modeste costruzioni civili ».

D'altra parte l'articolo 1 del capo I del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato, statuisce che « ogni opera di conglomerato cementizio, semplice o armato, la cui stabilità possa, comunque, interessare l'incolumità delle persone », dev'essere eseguita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere o architetto, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Per completezza, debbo dire che tale disposizione riproduce, in sostanza, quella del regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, la quale, a sua volta, successe ad altra analoga contenuta nel regio decreto 18 luglio 1930, n. 1133. Quest'ultima ripeteva la statuizione contenuta nel regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431.

Ecco il *punctum dolens* !

Ecco dove l'interpretazione delle suddette norme ha determinato il più aspro contrasto tra le categorie degli architetti e degli ingegneri da una parte, e le categorie geometri dall'altra.

Il contrasto divenne talmente vivo che nel 1938 venne redatto uno schema sindacale che stabiliva:

1°) « che, a tutti gli effetti professionali, per « modeste costruzioni » debbono intendersi quelle che abbiano una cubatura non superiore ai 1500 metri cubi, in due piani, compreso il pianterreno, più il seminterrato e comprendenti il volume della costruzione della parte fuori terra, fino alla linea di grondaia »;

2°) che dovevano essere escluse dalla competenza del geometra e del perito industriale edile, le costruzioni con ossatura di cemento, salvo l'eccezionale utilizzazione dei seguenti elementi:

*a*) sbalzi normali per balconi, pilastri per strutture semplici, architravi, fino al massimo, di m. 3.500, ecc.....

Tale schema, però, non venne accettato dai rappresentanti della categoria dei geometri. Poiché il contrasto si faceva sempre

più vivo, fra gli ingegneri da una parte e i geometri dall'altra, intervenne il Ministro dei lavori pubblici con la circolare n. 2046 del 6 maggio 1951, a firma Gorla e con la quale si dispose che quanto era stato compreso nell'accordo sopra citato poteva essere applicato, perché trattandosi di modeste costruzioni in cemento armato le stesse ben potevano entrare nella competenza dei geometri a termini delle lettere *m*) e *b*) dei decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e 11 febbraio 1929, n. 275.

Tale circolare fu confermata da un'altra circolare del Ministro Tupini del 30 maggio 1948, n. 11931/60 AL.

Senonché il 18 dicembre 1951, lo stesso Ministro con circolare n. 3355, a firma Camangi, richiamò l'attenzione degli uffici dipendenti alla osservazione delle norme di cui al regio decreto 16 novembre 1939 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

Tale circolare, com'era evidente, suscitò tale malcontento nella categoria dei geometri da rendere la questione della loro competenza professionale di primaria importanza per la relativa regolamentazione giuridica.

Il punto centrale del contrasto è il seguente:

1°) gli architetti e gli ingegneri vorrebbero che dalla nuova regolamentazione fossero esclusi, dalla competenza dei geometri, la progettazione e la direzione di ogni costruzione civile, rurale, idraulica e stradale. Solo in via transitoria — per il rispetto dei diritti quesiti — gli architetti e gli ingegneri acconsentirebbero che gli attuali geometri, in attesa del nuovo ordinamento, fossero autorizzati a compiere la progettazione, direzione, liquidazione di singole costruzioni civili e rurali, a struttura in muratura ordinaria, costituite da due piani, in essi compreso il pianterreno più il seminterrato, il cui volume complessivo, fuori terra, non fosse superiore a 1500 metri cubi, con facoltà di eseguire determinati elementi strutturali accessori in cemento armato. Mentre per le strade vicinali, opere di irrigazione, di bonifica e di provviste di acqua, il tutto a struttura ordinaria, nei limiti di aziende agricole di estensione non superiore ai venti ettari;

2°) per i geometri si osserva che essi adempiono ad un'importante funzione sociale, specie nelle località disagiate e rurali e non accettano alcuna condizione per quanto riguarda il limite volumetrico ed altimetrico in ordine alle costruzioni rurali, civili e industriali.

Tale situazione, ha determinato un così violento contrasto tra le due categorie di professionisti, da dare luogo a numerose contestazioni giudiziarie, penali ed amministrative.

Così le semplici enunciazioni di principio del legislatore divennero oggetto delle più disparate circolari ministeriali, delle più illegali prese di posizione dei prefetti e di autorità comunali. Si tentò (e si tenta ancora) di fare accreditare un presunto accordo intersindacale tra i rappresentanti dei geometri da una parte e degli ingegneri ed architetti dall'altra.

Tale accordo avrebbe fissato la competenza dei professionisti geometri nel settore dell'edilizia al termine volumetrico di 1.500 metri cubi.

Per quindici anni questo falso trovò credito presso il Ministero dei lavori pubblici e le pubbliche amministrazioni, ma la magistratura non lo considerò mai per l'interpretazione della legge.

La professione di geometra subì, in questo periodo, ogni sorta di soprusi e molti geometri vennero denunciati dagli ingegneri ed architetti all'Autorità giudiziaria per preteso abusivo esercizio della professione di ingegnere.

La magistratura ha dato costantemente alla legge professionale ed alla legge sulle opere in cemento armato, quelle interpretazioni logiche e coerenti, sempre sostenute dai geometri, significando oltre tutto il diritto della categoria ad una legislazione più adeguata alla realtà dei tempi ed al progresso della tecnica edilizia.

Giova, infine, ricordare, per restare sempre nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, che l'articolo 3 della legge 20 dicembre 1947, n. 1516, concernente le norme per la esecuzione ed impiego delle strutture in cemento armato precompresso, attribuisce ai produttori tutte le responsabilità in ordine allo impiego ed alla sicurezza delle strutture stesse.

Ebbene, al professionista geometra viene tuttora contestato da parte dei tecnici laureati, ed anche da parte di pubbliche amministrazioni, la facoltà di progettare edifici nei quali sia previsto l'impiego di tali strutture prefabbricate.

Ancora oggi, sotto l'impressione dei disastri conseguenti a crolli di edifici non imputabili a tecnici geometri, i Ministeri, i prefetti ed anche le autorità periferiche con i loro interventi rendono difficilissima, se non addirittura impossibile, l'attività del professionista geometra nel settore dell'edilizia.

L'indeterminatezza delle leggi richiamate, costituisce, in definitiva, il motivo primo delle difficoltà che si frappongono all'esercizio della professione di geometra.

Le proposte di legge nn. 1509 e 1510 tendono a risolvere queste difficoltà e ad assicurare agli esercenti la professione tranquillità di lavoro garantita dalla certezza del diritto.

Devo ancora aggiungere che nel Comitato ristretto abbiamo, forse, abusato della pazienza del Presidente Lombardi, il quale ha voluto sentire, in più sedute, sia la categoria degli architetti e degli ingegneri che quella dei geometri.

L'onorevole Buzzetti con la sua competenza e capacità illustrerà i criteri di quel nuovo testo che il Comitato ristretto ha elaborato cercando di contemperare, nel migliore dei modi, gli interessi delle due categorie.

BUZZETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Richiamandomi alla relazione del collega Amatucci non mi resta che entrare nel merito del problema.

Il Comitato ristretto ha esaminato la proposta di legge Longoni ed ha tenuto delle sedute con l'intervento dei rappresentanti delle categorie. In sede di Comitato ristretto si è giunti alla conclusione che vi è massima urgenza per la materia riguardante le opere civili, mentre non è così urgente, per il momento, disciplinare le competenze nel settore idraulico, igienico e stradale.

Pertanto si è ritenuto opportuno affrontare soltanto il settore delle costruzioni edilizie e si è redatto un nuovo testo della proposta di legge n. 1510, che si compone di due articoli; infatti è stato soppresso l'articolo 3 di detto testo, rinunciandosi a prendere in particolare considerazione la situazione di alcuni geometri che abbiano operato in questo periodo oltre i limiti previsti dall'articolo 2, ed eliminando le disposizioni di carattere transitorio che l'articolo 3 conteneva.

Il Comitato ristretto ha esaminato attentamente i risultati degli incontri fra i rappresentanti delle categorie avvenuti anche in sede ministeriale — precisamente presso il Ministero della giustizia — che sono contenuti sostanzialmente in un documento in data 15 settembre 1962, che porta le conclusioni della commissione di studio sulle questioni relative alle competenze professionali dei geometri.

Il Comitato ristretto ha sentito i rappresentanti sindacali dei geometri ed i rappresentanti sindacali degli architetti e degli ingegneri, preoccupandosi non già di entrare nel vivo dell'interesse talvolta anche egoi-

stico dei rappresentanti delle due categorie, ma di portare in questo settore, attraverso la legge che dovremo approvare, dei chiarimenti che servano veramente a tutelare, entro un limite di giustizia, gli interessi degli uni e degli altri, e preoccupandosi particolarmente di tutelare l'incolumità delle persone, per quanto attiene alle facoltà che la legge concede, attraverso la valutazione della preparazione necessaria e adeguata ai compiti.

In conseguenza l'articolo 2 ha tenuto conto della preparazione specifica dei geometri, sulla base dei programmi di studio di questa categoria.

Si ritiene, con la proposta di legge così formulata, di aver operato secondo giustizia per portare un po' d'ordine in questo settore e per far sì che l'una e l'altra categoria abbiano la possibilità di operare — e questo vale particolarmente per la categoria dei geometri — senza che l'interesse generale di tutto il paese e dei cittadini sia sottoposto a rischi troppo elevati.

L'articolo 2 fissa dei limiti di competenza il più precisamente possibile al fine di evitare diverse interpretazioni. Si è cercato di specificare la nozione di modesta costruzione civile, che nell'articolo 16 era indeterminata, e l'articolo 2 del testo del Comitato ristretto ha ritenuto che per modesta costruzione civile si intende quella che ha un volume fuori terra non superiore a 4.000 metri cubi e l'altezza massima di metri 13,50: si parla di costruzioni in pietra o pietrame, salvo qualche pilastro o qualche trave in calcestruzzo o in cemento armato. L'articolo 2 precisa la lunghezza delle travi, piattabande, solette e cordoli e degli eventuali sbalzi, in modo da non lasciare nulla di indeterminato e da evitare che abbia a ricrearsi la situazione che vige tuttora in questo settore.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 è precisamente che sono escluse dalle competenze professionali dei geometri le intelaiature in cemento armato costituenti l'ossatura di edifici con oltre due piani e con altezza superiore a metri 8.

Anche qui si è operato tenendo conto della situazione e della tecnica odierna anche per la costruzione degli edifici più piccoli, più modesti, lasciando la facoltà al geometra, sulla base della preparazione scolastica e non di altro, di operare in questi limiti in questo settore.

Il Comitato ristretto si rende conto che il testo possa anche non soddisfare le due categorie, ma ritiene di aver operato secondo giustizia ed equità, tenendo conto della pre-

parazione tecnica dei geometri e dell'evoluzione e dello sviluppo tecnico cui si è giunti e tenendo conto altresì delle necessità del paese che ha bisogno di avvalersi dell'opera delle due categorie benemerite, per cui occorre trovare un accordo tra le due categorie stesse, che sostanzialmente nell'interesse generale devono cooperare e operare perché si ottengano i migliori risultati anche in questo settore.

**PRESIDENTE.** Ringrazio i due relatori e dichiaro aperta la discussione generale. Do la parola all'onorevole Borghese.

**BORGHESE.** Io naturalmente sono imbarazzato perché ho la qualità ed il difetto di essere ingegnere — penso di potermi considerare un vecchio ingegnere — e per di più sono parlamentare.

L'amico Buzzetti dice che questa è una legge che non accontenterà né l'una categoria, né l'altra. Io posso ammetterlo, però, vorrei fare due considerazioni che sono queste: una legge di questo genere che fine deve avere e che cosa deve evitare? Deve avere il fine di dare le massime possibilità di lavoro, entro limiti ragionevoli, che si potranno discutere, ad una categoria come quella dei geometri. Questo è uno scopo. L'altro, quello implicito, è di fare sì che le costruzioni vengano eseguite, secondo la loro importanza, da tecnici che abbiano la capacità tecnica per svilupparle.

La mia paura è che possa verificarsi quello che si è verificato per altri casi analoghi in altre legislature. Quando, ad esempio, è stata presentata la legge per gli odontotecnici, questi stavano per acquisire le facoltà del medico dentista. In questo senso demagogico io ho sentito i geometri dare valore a questa legge. Vi è una ragione umana che è questa: i geometri appartengono ad una classe meno abbiente e per la quale è necessario avere questo senso di umanità e di democrazia. Ma per me, si opera al contrario se si vuole, passare oltre a certe facoltà attribuite a chi ha studiato meno rispetto a chi ha studiato di più.

Perché tra due figli di operai ed impiegati, uno geometra ed uno ingegnere, che differenza c'è? C'è la differenza che il padre del secondo ha fatto sei o sette anni di sacrifici in più per fare studiare il proprio figliuolo, mentre il padre del geometra ne ha fatto di meno in quanto si è fermato prima. Di conseguenza, se noi aderissimo a questa tesi, non faremmo nessuna democrazia, nessun atto di benevolenza verso la classe meno abbiente, ma verremmo a togliere un beneficio a quel

padre di famiglia che ha fatto il maggiore sacrificio. E per quanto riguarda il lato tecnico c'è una netta differenziazione tra le due categorie, basti pensare al fatto che l'ingegnere, dopo aver fatto gli studi che ha fatto il geometra, — e badate bene, si tratta di studi più specializzati — si deve fare cinque anni di facoltà, di una facoltà che è considerata la più difficile di tutta l'Università e le statistiche dicono che non si diventa ingegneri in meno di sette anni e mezzo invece dei cinque effettivamente necessari. È l'unica facoltà che implica la necessità della presenza continuata e che comporta lo studio del calcolo infinitesimale.

Nel testo emendato, si dice, è previsto uno sbalzo di metri 1,50 al posto di 1,55 metri. Ma questo non è basato su nessun criterio tecnico, perché calcolare uno sbalzo di metri 1,50 e calcolare uno sbalzo di metri 1,55 è la medesima cosa, mentre non è la medesima cosa calcolare la struttura che sostiene lo sbalzo. Se poi parliamo di costruzioni civili, allora bisogna specificare se per costruzione civile intendiamo case di abitazione o anche un cinematografo o un complesso industriale. Se noi andiamo a stabilire un'altezza massima di metri 13,50 allora può fare anche un cinematografo e giacché ci sta può costruire anche il salone dell'automobile fatto da Nervi che io che ho 39 anni di specializzazione in cemento armato non mi sentirei di fare, non sarei capace di fare. Teoricamente ci potrebbe stare dentro anche questo in quanto 400 metri cubi per metri 10 di altezza danno 4.000 metri cubi. Il problema, perciò, va guardato con una maggiore visione tecnica. Metri 13,50 di altezza, nelle costruzioni civili, vuol dire quattro piani ed oggi che non si costruiscono altro che intelaiature in cemento armato, sta a significare che inevitabilmente si tratta di una struttura iperstatica per la quale necessita un calcolo infinitesimale e superiore. Si può anche fare a meno di questo calcolo, ma allora entra in discussione l'economia e bisogna tener conto dell'economia che deve raggiungere l'ingegnere del XX secolo. Quindi, fissare il limite di metri 13,50 vuol dire fare quattro piani di strutture in cemento armato il che significa fare delle strutture iperstatiche.

Si dice ancora che può fare dei pilastri e delle travi, ma una struttura iperstatica è fatta di pilastri e di travi. Ci si può obiettare che si parla di strutture semplici in quanto nel testo è precisamente detto: « ... pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici ... », ma questa dizione non significa nulla. La dizione esatta potrebbe

essere, invece: « ... pilastri in conglomerato cementizio soggetto a compressione semplice ... ». Perché? Perché se la struttura ha i pilastri a compressione semplice, significa che non è una struttura iperstatica.

Si dice ancora nel testo che: « ... è consentita ai geometri l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio o miste in cemento armato e laterizi (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a 6 metri con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50 ... », ma mi volete dare un esempio di una casa di quattro piani che non abbia le scale! In una casa la scala non è una struttura orizzontale, ma è una struttura iperstatica, il che significa che il geometra può fare tutta la casa, ma quando deve fare le scale deve chiamare l'ingegnere perché non le può fare. Da qui la necessità di certi emendamenti.

Occorrerebbe anche una specificazione laddove il testo parla di: « ... strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati ... » in quanto si può trattare di strutture che esigono un calcolo rigoroso per il quale necessita il contributo di un ingegnere iscritto all'albo.

Non vorrei che si addivenisse ad una sanatoria come quella che è stata fatta per i professori di disegno che sono diventati architetti. Periodicamente si fanno di queste sanatorie che io, naturalmente, non posso approvare in difesa di quegli studi supericri. Il problema lo si risolve riformando la struttura dei nostri studi e non con un *placet* dato a quelli che hanno fatto studi inferiori. Io non ero nemmeno favorevole alla legge che permette ai geometri di adire all'università, però, in quel caso, dato che questi devono sostenere un esame, va bene.

Qui, però si è abusato della legge.

Bisogna tener conto delle responsabilità e dell'esigenza di tutelare l'incolumità delle persone, perché se anche un ingegnere, cioè un laureato, può provocare la morte, con un progetto errato, è pur vero che il criterio deve essere dato dal genere di studi.

Per me è assai preoccupante la tendenza corrente a svilire gli studi superiori che oggi non sono, per fortuna, esclusiva prerogativa della classe ricca. Bisogna tener conto di chi, anche con sacrifici di ordine finanziario, ha seguito per sei, sette, otto anni gli studi superiori ed ha acquisito delle cognizioni superiori.

Nel caso che dovesse essere accettato — ed a questo non mi oppongo — il testo del Comitato ristretto pregherei i colleghi di esami-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

nare e tener presenti le mie osservazioni, circa la necessità di fissare l'altezza massima dei singoli piani perché con metri 13,50 si può costruire uno stabile di un piano come uno di quattro piani e la differenza tra le due ipotesi è notevole in quanto costruire quattro piani crea delle complicazioni di calcolo maggiori di quelle che esistono per costruirne uno.

Occorre regolare la questione delle scale, perché con questa legge il geometra può costruire uno stabile da 50 milioni, ma deve ricorrere ad un ingegnere, che gli faccia i calcoli per le scale, e definire anche la questione dei pilastri.

AMADEI LEONETTO. Onorevole Presidente, io avrei desiderato intervenire sull'articolo 3 del testo del Comitato ristretto, perché sull'articolo 2 non avrei nulla da dire, ma poiché l'articolo 3 è stato soppresso, rinuncio ad intervenire.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei nulla da aggiungere alle chiare e persuasive relazioni dell'onorevole Amatucci e dell'onorevole Buzzetti. Vorrei solo portare qualche precisazione, non fare della polemica.

Ho firmato la proposta di legge n. 1510 e debbo dire che la differenza tra tecnici diplomati e laureati esiste ed è vero che gli studenti di ingegneria, che non vogliono studiare, si mettono a fare i geometri. Ognuno deve operare con la certezza dei propri limiti professionali e della propria competenza.

Vorrei, però, osservare che lo stato di tensione, che ha rappresentato molto bene l'onorevole Amatucci, spesso si fonda su malintesi ed equivoci.

Io ho una certa esperienza come sindaco di un comune di poco superiore ai 10 mila abitanti, ove l'ufficio tecnico è costituito da due geometri. Il sindaco deve firmare le licenze di costruzione ed esaminare il parere della commissione edilizia.

Ora i geometri generalmente esercitano la loro attività nei piccoli e medi comuni nel campo delle piccole e medie costruzioni. I grandi stabili non sono progettati dai geometri, che sono dei collaboratori degli ingegneri. Nel campo delle costruzioni rurali non vi è ricerca di lavoro da parte degli ingegneri; questi si disinteressano dei piccoli progetti, delle piccole costruzioni, mentre si occupano di acquedotti di una certa importanza, di strade.

A me è capitato questo caso: il posto di direttore dell'ufficio tecnico del mio comune era occupato da un ingegnere. Quando si è

bandito il concorso si è verificato il fatto che nessun concorrente si presentava. Finalmente ha concorso un giovane ingegnere, bisognoso di acquisire titoli, che è stato fatto idoneo, ma si è disinteressato completamente del suo incarico, tanto che sono stato costretto a ritrasformare il posto ed affidarlo ad un geometra.

Se la questione riguarda le modeste e piccole costruzioni, perché non dovremmo, come hanno giustamente proposto i relatori, definire il meglio possibile questi limiti professionali? L'articolo 3 del testo del Comitato ristretto aveva una sua ragion d'essere e poteva essere mantenuto, magari limitando ad una commissione centrale il compito di accertare la sussistenza di quei requisiti, perché sono pochissimi in realtà coloro che rientrerebbero in quell'articolo 3.

Vi è un precedente, perché tutti coloro che avevano esorbitato dalle loro competenze erano stati iscritti negli albi degli ingegneri.

Vi sono ancora alcuni professionisti che erano già professionisti prima del 1929. Sono pochissimi, ma aveva la sua ragion d'essere l'articolo 3 del testo del Comitato ristretto.

Per quanto riguarda la considerazione sulle costruzioni civili se si intendono estese a quelle industriali, io non entro nel merito; mi sembra, però, che le tesi dell'onorevole Borghese siano abbastanza fragili specialmente per quanto riguarda le dimensioni. Qui siamo in un campo molto modesto, perché un capannone di sei metri, è un capannone industriale metà di questa stanza.

BORGHESE. Lei, però, può fare una costruzione alta 13,50 metri ed è appunto per questo che io chiedevo se le costruzioni possono essere di carattere industriale oppure no.

Io desidero, perciò, che si mettano a verbale le mie osservazioni e questo non vuole significare ostilità e non colleganza verso la categoria dei geometri, ma sono soltanto delle osservazioni di uno che ha 39 anni di specializzazione in cemento armato. Badate che io parlo come tecnico ed il mio desiderio è soltanto quello di delineare bene la professione del geometra. Dare il massimo possibile alla professione del geometra evitando nel contempo possibilità di equivoci. Io affermo che la legge deve essere più chiara.

CASTELLUCCI. Per quanto riguarda le scale mi sembra che il dettato del secondo comma consenta ai geometri di costruirle. L'autorizzazione è implicita negli elementi contenuti nel secondo comma. Comunque, questo lo vedranno i tecnici.

Concludo, onorevole Presidente, che per quanto riguarda le costruzioni civili si po-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

trebbe anche non precisare l'altezza, precisazione che potrebbe essere anche un elemento piuttosto scomodo, e parlare semplicemente di un'altezza corrispondente a quattro piani.

Non mi soffermo sulle considerazioni in merito alla serietà degli studi in quanto concordo con l'onorevole Borghese.

Onorevoli colleghi, io non ho per il momento altro da aggiungere ed ho inteso portare soltanto un contributo di chiarezza nella discussione.

RIPAMONTI. Onorevole Presidente, il problema della definizione della competenza dei geometri è stato impostato, a mio avviso, in modo non corretto ed in base alle rivendicazioni di una categoria, cosicché da un lato gli ingegneri si sono mossi per difendere e conservare le competenze loro attribuite da un titolo di studio faticosamente conquistato, e dall'altro i geometri tendono a porre il problema della competenza in termini di conquista della categoria. Questo lo si desume dal modo stesso con cui sono state formulate le proposte e dal modo con cui sono intervenute le due categorie attraverso i sindacati, sia con azioni sui singoli parlamentari che sul Parlamento stesso nel suo complesso.

Ed io avevo previsto che saremmo arrivati a questo punto, tanto è vero che, fin dalla prima seduta delle Commissioni Riunite, in sede referente, avevo proposto che, trattandosi di un problema da risolversi su un piano di giustizia, sicché le competenze devono essere correlate alle capacità effettive delle due categorie e determinate esclusivamente in base ai titoli di studio conseguiti, in questa materia assolutamente tecnica, il giudizio fosse rimesso ad una commissione di esperti, attraverso la nomina di tre esperti, proposti rispettivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione (per illuminare la Commissione in ordine al grado di studi seguiti) dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Invece mi sembra che l'attività del Comitato ristretto si è accentrata nella discussione delle proposte delle due parti, con l'unico obiettivo di giungere ad una soluzione di compromesso, dopo un confronto sul piano della organizzazione sindacale, tra la categoria dei geometri e quella degli ingegneri.

Nella mia attività parlamentare non ho mai assunto la difesa di alcuna categoria, e non intendo farlo anche in questa occasione, sicché se continuerà la discussione secondo questa linea di condotta per giungere ad un compromesso, che non troverà il consenso né dei geometri, né degli ingegneri, ma che

indubbiamente accoglierà solo parzialmente le rivendicazioni di una delle due categorie, io mi asterrò dalla votazione della proposta di legge, poiché sulla valutazione degli aspetti tecnici non si può decidere a maggioranza, senza approfondirne la conoscenza. Per chiarire la motivazione della mia eventuale astensione mi soffermerò su tre aspetti dell'articolo 2.

Non sono affatto contrario a concedere ai geometri abilitati alla professione la facoltà di progettare e di dirigere la costruzione degli edifici in muratura ordinaria. A ciò sono abilitati in seguito del conseguimento del titolo di studio, che rappresenta per noi il termine di confronto per la definizione delle competenze.

Le capacità tecniche dei singoli possono anche essere superiori a quelle riferibili al titolo di studio, perché un geometra di buona volontà, che approfondisca la scienza delle costruzioni e si formi una sua cultura personale, può arrivare anche a progettare un grattacielo. Si tratta di valori personali che si mettono in luce, ma che non possono essere oggetto di valutazione nel legiferare sull'argomento. Vi è un nostro collega in Parlamento, l'onorevole Helfer, che è laureato in materie classiche, e che ha approfondito le sue conoscenze in tema di calcestruzzo armato, quasi quanto un ingegnere, perché per passione e interesse personale, ha acquisito una vasta conoscenza sull'argomento.

Quando si afferma che i geometri possono progettare edifici in muratura ordinaria, dei limiti sorgono e sono composti dalla razionalità stessa delle costruzioni e dal costo economico, perché se si progetta una casa in muratura semplice, senza, quindi, utilizzare strutture in cemento armato, si può arrivare a dei costi economici superiori a quelli che si dovrebbero sostenere costruendo lo stesso edificio in cemento armato.

Circa il limite dei 4 mila metri cubi, ritenuto dagli ingegneri eccessivo — la proposta degli ingegneri punta sui 2500 ÷ 3 mila metri cubi — debbo dire che, a mio giudizio, questo limite deve essere condizionato, in ordine alla altezza, nel senso che l'altezza massima di metri 13,50 deve significare che si tratta di un edificio di quattro piani e non che l'edificio può avere un'altezza libera di metri 13,50.

Il secondo comma dell'articolo 2 potrebbe essere interpretato in maniera tale da non destare preoccupazioni di natura tecnica. Quando si dice che ai geometri è consentita l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio, vuol dire che questo



avviene in sede di esecuzione e non di progettazione. L'interpretazione potrebbe essere restrittiva nel senso che i geometri possono utilizzare strutture in cemento armato orizzontali, ma che l'impostazione dei relativi calcoli è eseguita dagli ingegneri.

Io sono d'accordo che i geometri possano utilizzare strutture orizzontali in conglomerato cementizio armato o strutture miste in cemento armato e laterizi, ma occorre specificare, per quanto riguarda i pilastri, la limitazione al solo caso in cui sono soggetti a compressione semplice.

Si deve tener conto, come ha ricordato l'onorevole Borghese, che per costruire una casa possono rendersi necessarie delle strutture in cemento armato, non solo orizzontali. Secondo la proposta in esame, i solai possono essere progettati da geometri, così pure le travi portanti e i pilastri, mentre non è consentita la progettazione delle scale.

Si deve escludere la progettazione dei telai e lo hanno escluso gli stessi geometri, secondo la proposta Longoni, perché la progettazione di intelaiature in calcestruzzo armato comporta una conoscenza più approfondita della scienza delle costruzioni e presuppone lo studio del calcolo infinitesimale. La proposta del Comitato ristretto prende in considerazione le intelaiature in cemento armato fino a due piani, ma questo non è corretto dal punto di vista della razionalità dell'impostazione della legge e della conoscenza della tecnica.

L'ultimo comma dell'articolo 2 specifica che i geometri possono progettare intelaiature in cemento armato per fabbricati che non superano i due piani, presupponendo una conoscenza dei metodi di calcolo che non può essere loro attribuita sulla base degli studi seguiti.

Onorevole Presidente, con queste considerazioni non voglio ergermi affatto a giudice delle competenze delle categorie; non voglio giudicare né la loro capacità professionale, né il loro apporto allo sviluppo del nostro Paese. Vorrei che, in proposito il giudizio della Commissione non si manifestasse soltanto ad un voto di maggioranza o di minoranza, che non ha senso, sul testo del Comitato ristretto, senza approfondire l'argomento con un parere da elaborarsi entro domani, da esperti dei vari Ministeri, indicati nella mia iniziale richiesta. Solo in questo modo si può arrivare a votare, secondo giustizia, la proposta di legge in esame, con un voto che non abbia solo il significato di sanzionare la soluzione di compromesso di un conflitto di interessi tra due categorie, entrambe meritevoli, le cui compe-

tenze tecniche vanno definite alla luce dei titoli di studio acquisiti.

MISEFARI. Io non sono affatto d'accordo di rinviare a domani la discussione in quanto credo che, fin da questo momento, ci siano tutti gli elementi per poter giudicare. Noi abbiamo sentito i rappresentanti delle due categorie ed abbiamo anche potuto accertare che gli studi fatti dai geometri danno la possibilità agli stessi di arrivare ad un certo limite di calcolo e per questo noi abbiamo visto che era possibile e necessario definire esattamente questi limiti di competenza, proporzionandoli e facendoli corrispondere alle capacità scolastiche delle due categorie. I tecnici che abbiano un diploma di scuola media non possono certamente andare oltre i limiti della loro capacità, perché questa è attribuzione di coloro che hanno fatto studi superiori.

Noi abbiamo chiesto i programmi, li abbiamo esaminati ed abbiamo accertato le capacità ed i limiti in cui devono essere contenute le strutture in cemento armato di competenza dei geometri. Si capisce che gli ingegneri, per limitare certe pretese, tirino fuori la questione della compressione semplice. Va bene, siamo d'accordo, però un pilastro, nella struttura di un edificio, è sempre staccato. Un pilastro non è praticamente collegato ad un telaio che gira attorno a tutti i muri e, quindi, ad una intelaiatura completa. Quindi, non credo che si debba arrivare al calcolo infinitesimale per poggiare un pilastro.

Nel Comitato ristretto noi abbiamo escluso tutto quello che può andare oltre la capacità professionale del geometra e mi pare di avere parlato di strutture piccole, semplici, limitate.

Dato lo sviluppo assunto dall'edilizia è necessario adeguare ad esso le possibilità e le attività del geometra. È inconcepibile voler lasciare questa categoria nella posizione, diremmo, degli aiutanti, di quelli che portano la borsa. Io non dico un'autonomia professionale, ma è necessario fissare dei limiti giusti in modo preciso, concreto e netto perché allo stato attuale sono di un'indeterminatezza tale che non si comprende se invadono oppure no il campo degli ingegneri. In altri termini, io considero come un nostro dovere uscire dal vago di certe espressioni per trovare termini e concetti concreti e fissarli in maniera che ognuno abbia la possibilità di lavorare senza la preoccupazione di essere portato davanti ad un tribunale per abuso ed usurpazione di attività altrui.

Io penso che le modifiche che si potrebbero chiedere sarebbero queste: per l'altezza si è

prevista un'altezza massima di metri 13,50, io proporrei di sostituire al numero, l'espressione: « non più di quattro piani », questo perché se per i quattro piani occorressero metri 14, noi per mezzo metro ci metteremmo in condizione di non poter progettare i quattro piani.

Poi al secondo comma dell'articolo 2 dove si dice che « è consentito ai geometri la utilizzazione » io non comprendo il significato esatto della parola « utilizzazione ». Penso che voglia dire permettere, consentire la progettazione. Proporrei, quindi, di modificare nel senso: « è consentito ai geometri la progettazione ».

Sempre nel secondo comma dove si parla di « strutture orizzontali » proporrei di sopprimere la parola « orizzontali ». Se così non facessimo i geometri non potrebbero eseguire le strutture verticali entro i limiti previsti.

Credo che in materia non vi possano essere grandi differenze di opinioni.

Nel secondo comma dell'articolo 2 dove si parla di « strutture semplici » non modificarei il testo, come è stato proposto dall'onorevole Borghese e cioè: « strutture a compressione semplice », ma lascerei il testo nella formulazione così come era stata stabilita.

**BORGHESE.** Non significa nulla.

**MISEFARI.** La questione più importante l'abbiamo — direi — quasi superata, se siamo d'accordo sui limiti posti dall'accordo del testo del Comitato ristretto.

Vi è tra ingegneri da una parte e geometri dall'altra una specie di controversia e la legge interviene con un compromesso, che è anche opera del sagace Presidente del nostro Comitato ristretto. Siamo arrivati a dei limiti senza danneggiare né gli uni né gli altri, cambiando qualche termine o modificando qualche parte.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
DELLA IV COMMISSIONE BREGANZE

**PREZIOSI OLINDO.** Devo fare, onorevoli colleghi, innanzitutto una dichiarazione, perché sembrerebbe che il testo del Comitato ristretto fosse stato già approvato da tutti i componenti di esso, mentre qualche componente non lo ha approvato.

Io dichiarai che non ero d'accordo su di alcuni punti e soprattutto sull'articolo 3, che appariva addirittura mostruoso, e che poi il Comitato ristretto in una seduta successiva ha eliminato.

Con ciò non voglio dire che intendo schierarmi da una parte o dall'altra. Io desidero esprimere la mia opinione che potrebbe essere ritenuta come una soluzione di equità fra le aspirazioni dei geometri da un lato e le tesi degli ingegneri e degli architetti, che chiedono la difesa ad oltranza dei loro titoli professionali.

Indubbiamente la situazione è pregiudicata da una situazione di fatto. Vi è il precedente legislativo del decreto 11 gennaio 1929, che ha fatto sorgere delle controversie per la definizione delle « modeste costruzioni », per cui è nostro dovere definire esattamente cosa si deve intendere con questa espressione.

Vi sono state delle circolari successive al decreto del 1929, che avrebbero anche allargato un poco il criterio cui era ispirato quel decreto; e non possiamo non tener conto di tutto ciò.

Noi ci dobbiamo preoccupare di assicurare una produzione edilizia corretta non soltanto dal punto di vista estetico, urbanistico e strutturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Abbiamo ragione di preoccuparci, perché non possiamo nasconderci che il geometra non è tecnicamente preparato, in base alle sue conoscenze scolastiche, a risolvere dei problemi di particolare complessità. Noi arriveremo al paradosso che, mentre lo studente di ingegneria frequenta il terzo o quarto anno di università, per completare le sue conoscenze tecniche di matematica razionale, di scienza delle costruzioni e di calcolo del cemento armato, il geometra alla sua stessa età, ottenuto il diploma fa già dei lavori in cemento armato. Sono delle situazioni che bisogna rilevare anche ai fini della sicurezza pubblica e della responsabilità.

Possiamo trovarci di fronte a dei casi in cui il geometra — e l'osservazione resta valida per tutte le conseguenze che ne derivano — diplomatosi, a 17 anni può già fare delle costruzioni.

**CASTELLUCCI.** Non è possibile. Occorrono almeno 19 anni di età.

**PREZIOSI OLINDO.** Fino a qualche anno fa, quando erano consentiti salti di anni, degli studenti di 17 anni conseguivano il diploma. Ma se anche per poter esercitare la professione di geometra bisogna essere iscritto all'albo e bisogna avere 21 anni di età, questo, a mio giudizio, non è il problema. Questa è soltanto una considerazione di lieve entità.

Il problema principale è quello della progettazione, perché — io non sono un tecnico, ma un avvocato — abbiamo sentito in sede di

Comitato ristretto da parte di tecnici che la progettazione comporta la risoluzione di un problema complesso — ed io l'ho appreso in quella sede — nel quale si deve trovare la risultante di varie forze, che devono essere equilibrate, per cui si richiedono particolari competenze.

Questo ci porta a concludere che la progettazione, come il collaudo, richiedono conoscenze particolari, che si acquisiscono non già frequentando la scuola per geometri, ma solo frequentando l'università.

Fatta questa premessa io ho già dichiarato che la situazione è pregiudicata e che bisogna uscirne, bisogna uscire da questa situazione caotica ed incerta che vede schierate l'una contro l'altra delle categorie egualmente benemerite. Ma come fare per uscirne senza rinunciare — per quello che mi riguarda — a queste considerazioni che, naturalmente, si traducono in preoccupazioni e perplessità.

Noi abbiamo dei precedenti. Ho sentito dei tecnici dare dei suggerimenti ai quali io aderisco ricordando che, per risolvere il contrasto tra geometri ed ingegneri, era stata nominata una commissione di studio che, nel settembre del 1962, di fronte alle richieste dei geometri, aveva concluso ponendo una limitazione quantitativa: progettazione di opere che non avessero un volume superiore a metri cubi tremila. Si finì, poi, con l'accettare la proposta del Ministro Bosco che proponeva un volume minore e, precisamente, costruzioni per un volume non superiore a metri cubi 2.500. Ora, apprendiamo che si è giunti ad un volume di metri cubi quattromila congiunto ad un'altezza di metri 13,50.

Ho sentito fare diverse considerazioni tecniche, ma sono dell'avviso che occorra ancorarsi alla proposta che i geometri hanno finito con l'accettare davanti alla Commissione di studio presieduta dal Ministro Bosco. Se i geometri proponevano tremila metri cubi adesso perché si aumenta a quattromila?

Io penso che quella proposta dal Ministro Bosco poteva essere una soluzione...

MISEFARI. Mi sembra che qui si dica il contrario.

PREZIOSI OLINDO. Comunque, se le mie informazioni non rispondono alla realtà, prenderemo atto di quello che dirà il rappresentante del Governo.

Io mi auguro che i tecnici scelgano un emendamento, suggeriscano qualche soluzione più adeguata e più rispondente alla realtà in ordine a quelle preoccupazioni delle quali mi sono reso interprete.

In ordine al secondo comma dell'articolo 2 l'onorevole Ripamonti chiedeva che cosa significhi utilizzazione, ma io penso che l'interpretazione non possa essere che una, in quanto una qualsiasi diversa interpretazione sarebbe in contrasto con quanto è prescritto nell'ultimo comma dell'articolo. Utilizzazione, significa esecuzione ed allora alla parola « utilizzazione » si potrebbe sostituire la parola « esecuzione ».

In ordine a quanto è contenuto in parentesi nel secondo comma dell'articolo 2 « solette, travi, piattabande e cordoli » l'onorevole Borghese ha fatto presente che occorre una chiarificazione ed ha parlato di compressione semplice, perché, se così non fosse, si andrebbe incontro a gravi conseguenze. D'accordo sulla chiarificazione.

A proposito dell'esclusione, delle intelaiature del terzo comma, non sono in grado di fare delle osservazioni, preciso soltanto che tutti hanno riconosciuto che le intelaiature sono qualche cosa di particolare e che i geometri stessi le hanno escluse. Qui, invece, sono escluse oltre una determinata altezza.

Per essere tranquilli su questa formulazione penso che sia necessario attenersi alla parola dei tecnici: sono essi che ci devono dire se si può essere tranquilli a mettere i geometri a costruire delle intelaiature senza alcun pericolo per la stabilità strutturale dell'opera.

Mi si consenta, infine, di dire qualche parola in merito alle costruzioni civili ed alle costruzioni di edifici pubblici e privati. Devo ricordare, se la mia affermazione non è inesatta, che, in sede di commissione di studio, fu deciso di togliere l'espressione « edifici pubblici », non solo, ma invece della espressione « edifici privati » si adottò un'altra espressione: « edifici di civile abitazione ». Quindi, anche in questo senso dovrebbe essere proposto un emendamento in modo da limitare la costruzione e la progettazione di questi edifici.

DE MICHELI VITTURI. Io penso che i contrasti in merito ai limiti della professione di geometra sono sorti perché il problema è stato affrontato con grande ritardo. Se il problema lo avessimo affrontato prima, i contrasti sarebbero stati senza dubbio inferiori. Oggi ci siamo trovati di fronte a delle dichiarazioni di ingegneri e di architetti che riconoscevano dei limiti, come quello di un'altezza di metri 9, e dimostravano di voler concedere delle particolari facoltà ai geometri, limiti e facoltà che noi riteniamo non suf-

ficienti in quanto specialmente le seconde erano subordinate a particolari condizioni.

D'altra parte ogni professionista ha il proprio limite e certamente il geometra lo troverà da se stesso quando dovrà affrontare particolari costruzioni.

Io sono d'accordo con i relatori e sono d'accordo sulla opportunità di accettare alcuni emendamenti di ordine tecnico sui quali devo confessare la mia incompetenza. Mi sembrano però aderenti quelli proposti dall'onorevole Borghese.

CURTI IVANO. Non vi sono dubbi che su tali questioni siano nate delle discussioni interessanti, in modo particolare in difesa delle due categorie. Gli ingegneri e gli architetti hanno portato nella discussione il loro peso non indifferente, però, a me sembra che le loro osservazioni ed i loro suggerimenti siano caratterizzati anche da un'eccessiva preoccupazione, perché giustamente è stato fatto osservare che fra le stesse persone o diplomate o laureate vi è sempre una differenza nell'impostazione della soluzione di certi problemi.

Gli ingegneri che qui sono intervenuti riconoscono quale contributo i geometri italiani apportano oggi nel campo delle costruzioni: questa è una cosa che non si può ignorare o non valutare.

Fra contrasti, malcontenti e liti, che sono talvolta finite innanzi alla magistratura, questa situazione si è trascinata fino ad oggi per degli anni.

Si sono fatte delle circolari e delle leggi, ma la situazione non è stata risolta, per cui occorre arrivare a trovare una soluzione, un punto di incontro con questa legge e con quello che avverrà dopo questa legge, con la riforma dell'insegnamento per la formazione di una categoria a livello intermedio, perché il geometra sia più preparato per la progettazione delle opere più modeste nel campo delle costruzioni e possa portare un contributo più alto.

Credo che questa legge non si presti a delle interpretazioni che possano avvalorare le preoccupazioni dell'onorevole Borghese. Quando si dice: costruzioni civili o pubbliche non si comprendono le costruzioni industriali, tanto più che si fa menzione di piani, di intelaiature, per cui non credo che la legge possa riferirsi a quel tipo di costruzioni cui ha accennato l'onorevole Borghese. Per costruire un salone come quello dell'automobile non si incaricherà un geometra, ma un ingegnere, perché il committente sarà una grande azien-

da, una grande industria che ha la capacità di valutare i tecnici che deve scegliere.

È vero che vi possono essere alcuni non sufficientemente preparati, ma non dobbiamo metterci dalla parte di chi vede sempre lo sfacelo. Dobbiamo guardare a questa soluzione con quel tanto di buon senso che sempre deve guidarci.

Vi è la questione del calcolo, come diceva l'onorevole Borghese, ma per costruzioni sul tipo del grande palazzo dell'esposizione o della grande palestra o del palazzo dello sport è evidente che ci si rivolgerà, per la progettazione a un ingegnere e non a un geometra.

Io mi limiterei a riportare nel testo rielaborato dal Comitato ristretto quella indicazione che è stata fatta e che certamente è sfuggita nella sua preparazione ed elaborazione. Ove si dice: « pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici, le strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati » va aggiunto: « da ingegneri ».

Vi è la questione delle scale. È vero che le scale comportano un calcolo che richiede una certa capacità, ma è vero anche che — e di questo devono convenire anche gli ingegneri — oggi non solo nelle piccole costruzioni, ma anche nelle grandi, la scala è prefabbricata e si monta come un giocattolo e così avverrà nel domani, se non si vuole pagare il doppio quel che costa là metà.

Facciamo delle leggi che possano servire per il domani e che tengano conto degli indirizzi della tecnica.

Il problema va indirizzato verso la scuola, perché questa non può essere che una situazione temporanea. Il tempo e la tecnica faranno sì che tutti, anche gli ingegneri, dovranno aggiornarsi nel campo delle costruzioni.

Il nostro paese risente di una stranissima situazione e non a caso ho appreso — e quanto ho appreso mi ha innanzitutto offeso come cittadino italiano — che 30 mila ingegneri sono andati in America; e noi stiamo oggi a discutere di queste cose. È una considerazione che va al di là dell'approvazione di questa legge: vi è qualcosa di più grande. Ecco perché vorrei invitare i colleghi delle Commissioni Riunite ad approvare il testo così come è stato redatto dal Comitato ristretto per portare un contributo alla soluzione di questo problema.

Con questa dichiarazione non è che io voglia per lo meno sminuire la mia stima, la mia fiducia ed il mio apprezzamento verso gli ingegneri nel campo delle costruzioni.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA—LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Le do atto.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Desidererei precisare, signor Presidente, che questo testo, che è stato ripetutamente detto il testo concordato dal Comitato ristretto, è un testo un po' strano. Il Presidente ed i colleghi delle Commissioni riunite sanno benissimo che ad esso non tutti abbiamo aderito e certamente non è questo il testo che io avrei suggerito.

Nel Comitato ristretto ho fatto alcune osservazioni ed ho detto che il nucleo, il centro della discussione era il cemento armato. Abbiamo riconosciuto ai geometri il diritto ad avere una chiarezza di limiti delle loro competenze e su questo sono tutti concordi, compreso l'ordine degli ingegneri. È stato anche detto che noi non dobbiamo preoccuparci di difendere la categoria A, piuttosto che la B. Anche noi che abbiamo la laurea in ingegneria, quando sediamo qui siamo dei legislatori al di sopra degli interessi della categoria. La responsabilità che ricade su noi legislatori, è quella di fare una legge giusta, nel senso di dare ai geometri quello che loro spetta e dobbiamo preoccuparci delle conseguenze alle quali può condurre una legge che dia ai geometri competenze che vanno oltre le loro capacità.

Il centro della discussione, come ho detto, è il cemento armato. Questa forma di struttura che si è oggi affermata, ha soppiantato quella che usavano i nostri nonni nelle loro costruzioni. La tecnica del cemento armato si è andata affinando attraverso uno studio delicatissimo fatto nelle scuole di ingegneria ed oggi si possono vedere costruzioni in cemento armato che sono delle meraviglie.

Quindi, per quello che riguarda il cemento armato ci sono dei limiti, ci sono delle cose che i geometri possono fare e sono precisamente le strutture semplici, come quelle soggette a carico semplice come la compressione semplice.

Il pilastro molto alto è soggetto a sforzo di flessione-compressione, cioè ha tendenza ad inclinarsi ed allora la struttura diventa complicata. Ed ecco perché io do ragione all'onorevole Borghese quando parla di economicità della costruzione, perché se io faccio un pilastro a semplice compressione alto dieci metri, se non lo calcolo io avrò fatto una struttura antieconomica. E ciò vale sia agli effetti dell'economia, che agli effetti della sicurezza.

I geometri hanno la preparazione che hanno ed il calcolo delle strutture in cemento armato lo fanno con i metodi grafici che com-

portano sempre un'approssimazione estremamente grande per calcoli di una tale complessità. Questo sistema va bene soltanto per i casi elementarissimi, ma noi dobbiamo preoccuparci della sicurezza e dobbiamo tener presente che questa diminuisce con il crescere dell'altezza. Quindi dobbiamo avere dei limiti nell'ampiezza delle campate, dei limiti per le fondazioni...

PRESIDENTE. In questo momento mi avvertono che in Aula è iniziata la votazione a scrutinio segreto e dobbiamo, quindi, sospendere temporaneamente la discussione.

Prego i colleghi, al termine della votazione, di risalire per proseguire e portare a termine l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Continuerò dopo la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
DELLA IX COMMISSIONE ALESSANDRINI

BERLINGUER. In occasione della discussione della legge per la pensione agli avvocati io interrompi la discussione generale, facendo la proposta che la discussione generale venisse dichiarata chiusa e che eventualmente coloro che avessero qualcosa da dire intervenissero in sede di discussione degli articoli.

Non so se sia il caso di ripetere questa proposta, ma comunque vorrei fare un appello ai colleghi, perché questa legge è vivamente attesa per cui si presenta la necessità che abbia un *iter* possibilmente rapido, affinché tutti coloro che sono iscritti a parlare vi rinunzino o comunque vogliano limitare la durata dei loro interventi nella misura di questo breve possibile in modo che la legge in questo scorcio di legislatura possa essere approvata.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berlinguer per il suo appello. All'onorevole Biaggi Francantonio, vorrei raccomandare di essere breve.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Berlinguer.

Il testo del Comitato ristretto merita qualche emendamento che ridimensioni le capacità professionali dei geometri e mi riservo di illustrare qualche emendamento di sostanza e qualche altro di forma.

Vorrei riprendere l'osservazione fattami dal collega, onorevole Lombardi e debbo dire che ho ricevuto la convocazione del Comitato ristretto questa mattina alle 11,30: in queste condizioni non si può partecipare alle riunioni. A conclusione del mio intervento in sede di discussione generale, debbo dire che il

testo non è quello che abbiamo concordato nel Comitato ristretto, ai cui lavori ho anch'io partecipato. In sede di discussione degli articoli, mi riservo di illustrare alcuni emendamenti che intendo presentare.

SFORZA. Sarò brevissimo, signor Presidente; io non potrò certamente portare lumi sulle questioni tecniche che questa legge pone in rilievo, però, vorrei fare alcune osservazioni per giungere alla conclusione che questa legge, sia pure con gli emendamenti tecnici che i colleghi specializzati nella materia vorranno suggerire, possa essere approvata nel corso di questa legislatura, perché sono vive le attese per questa legge; io aggiungerei che queste attese sono più che legittime ed a questo riguardo vorrei ricordare l'iter della questione al nostro esame.

Circa tre anni fa la categoria dei geometri tenne una assemblea generale in Roma, al teatro Eliseo, cui io intervenni. Vi era in rappresentanza del Governo l'onorevole Gonella, allora Ministro della giustizia, che garanti che entro pochi mesi il Governo sarebbe stato in condizione di presentare un disegno di legge.

Quando noi sollecitammo il mantenimento della promessa fatta, l'onorevole Gonella ci disse qui in Commissione Giustizia che era stato chiesto inutilmente alla categoria ed al sindacato degli ingegneri di far presente le loro osservazioni e le loro proposte, ma queste proposte ed osservazioni non erano mai pervenute. Ora io vorrei fare una preghiera agli onorevoli colleghi che sono anche ingegneri, che — credo — si ritengono soltanto parlamentari e, quindi, al di sopra delle parti. Dovremmo evitare che le cose rimangano al punto in cui sono con la conseguenza che una vasta categoria di professionisti che ha acquisito un certo titolo di studio ed ha anche, in maggioranza, esplicato un'attività che viene riconosciuta valida ed operosa nell'interesse della nazione, verrebbe ad essere tagliata fuori dalla vita produttiva della nazione. Vi è una carenza legislativa ed interpretazioni varie; vi è poi una circolare ministeriale che è stata interpretata nelle maniere più varie ed in alcune prefetture ed in alcuni comuni nel senso che i geometri non potessero più far niente, cioè che questo titolo di studio non avesse il valore che gli è riconosciuto, il che contrasta con il fatto che una buona parte, circa la maggioranza degli uffici tecnici comunali, hanno come funzionari dei geometri. Negli uffici provinciali del genio civile i progetti fatti da ingegneri vengono esaminati da geometri.

Sono delle anomalie, ma purtroppo è questa la situazione e, se può interessare, vorrei dire che sono stato informato di una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che accoglie il ricorso di un geometra contro quella tale circolare. La Cassazione ha affermato che è accoglibile il ricorso contro una circolare che modifica una legge e che dà una sua interpretazione alla legge.

Questo mi pare che sposti un poco le cose.

Io ho ascoltato con la massima attenzione e deferenza quello che ha detto l'onorevole Biaggi e penso che se si sono degli emendamenti da fare per rendere questa legge, dal punto di vista tecnico, più giusta e più equa, vediamoli e facciamoli. L'importante è di non rimandare perché questo potrebbe essere l'affossamento della legge. Praticamente a questo porterebbe una non approvazione della legge adesso. Noi dobbiamo stabilire dei limiti e fare questo è un dovere del legislatore. Con ciò non intendiamo venir meno a quello che è il rispetto e l'ammirazione per la benemerita categoria degli ingegneri.

I geometri non hanno chiesto di fare quello che è di competenza degli ingegneri, ma di fare soltanto quello che il loro titolo di studio consente e permette di fare. E questo il punto che io vorrei sottolineare e concludo con la preghiera e l'invito ai colleghi a voler considerare questo aspetto sociale ed umano, se volete. Noi dobbiamo affrontare ed approvare con estrema urgenza questa legge, con i necessari emendamenti tecnici.

DEGLI OCCHI. Sensibile alle ragioni degli emendamenti annunciati, debbo dichiarare che, compreso delle obiezioni degli ingegneri le considero superabili con le garanzie tecniche che sono sollecitate dalla coscienza e dalla capacità degli stessi geometri attualmente in condizioni di immeritata ed accentuata subordinazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUZZETTI, *Relatore*. Molto brevemente dirò di alcune modifiche suggerite e che dovranno essere prese in esame in sede di approvazione degli articoli. Prima voglio sottolineare che non è stata assolutamente intenzione del Comitato ristretto, svilire gli studi superiori, così come ci siamo preoccupati di non svilire la professione del geometra. Soprattutto in questa legge abbiamo voluto tener calcolo dei nuovi sistemi di costruzione, abbiamo tenuto calcolo che agli elementi in ferro od in legno di un tempo, si sono sostituite delle nuove strutture che oggi sono usate anche nelle più modeste costruzioni. Ormai

il cemento armato entra dappertutto. Anche nelle minime costruzioni ci sono pilastri, travi, solai fatti di cemento armato. Quindi, non si tratta di svilire gli studi superiori, ma di dare la possibilità al geometra, seguendo gli sviluppi di questi anni della tecnica delle costruzioni, di poter operare entro certi limiti ristretti che sono sempre contenuti in quelli della loro preparazione scolastica sulla base dei programmi svolti.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal collega Ripamonti, di rimettersi, cioè, al parere di un comitato formato da tecnici, devo dire che pareri di comitati tecnici ce ne sono stati più d'uno e c'è stato anche un parere definitivo della Commissione interministeriale, parere approvato da numerosi tecnici laureati, tra i quali il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti e degli ingegneri, i quali, però, sono stati sconfessati dal proprio consiglio e, di conseguenza si è trattato di un parere che non ha portato ad alcun risultato.

Tutto questo è stato preso in esame dal Comitato ristretto, così come sono state prese in esame le varie proposte circa il volume e l'altezza per i fabbricati civili, ma anche qui siamo rimasti sempre senza poter arrivare ad un accordo. Ad un certo punto, quando l'accordo sembrava vicino, i rappresentanti dei laureati hanno mostrato chiaramente di voler andare per le lunghe. Io ritengo che — pur disposto ad accogliere qualche eventuale emendamento che non sia di sostanza — la Commissione oggi debba deliberare, altrimenti ci rimetteremmo sulla scia seguita in questi anni, dove, per un motivo o per l'altro, ci si è trovati di fronte ad opposizioni di chi non ha interesse ad uscire da questa situazione, quando l'interesse della collettività e delle categorie richiede una definizione dei compiti degli uni e degli altri. Faremo delle cose più o meno perfette, ma io voglio osservare che già nel 1929 si è parlato di modeste costruzioni di struttura semplice e l'hanno fatto perché si trovavano nella impossibilità di precisare meglio. Quello che poteva portare vantaggio in un certo senso, per un altro senso presentava degli aspetti negativi.

Noi abbiamo visto le incertezze che questa materia ha provocato e, di conseguenza, mi sembra giunto il momento di operare sempre nei limiti di quella che è la preparazione del geometra augurandoci che questa preparazione, seguendo i tempi e gli sviluppi della tecnica costruttiva, abbia a perfezionarsi e sempre più ad aggiornarsi in modo da ottenere che, con tutta tranquillità, vi sia la pos-

sibilità, per i diplomati e per i laureati, nei limiti delle loro competenze, di svolgere un lavoro che dia garanzie a tutti.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Amatucci.

AMATUCCI, *Relatore*. Io mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole Buzzetti.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Sottosegretario Mannironi, perché esprima il pensiero del Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me spiace che oggi non siano presenti a questa discussione i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici maggiormente interessati ad esprimere il loro punto di vista, soprattutto sulle questioni tecniche che qui sono state affrontate. Io devo dire quello che è il pensiero del Ministero della giustizia che ha il compito di occuparsi del buon andamento delle professioni civili compresa anche questa dei geometri.

Il Ministero di grazia e giustizia in questa contesa fra le due categorie, che sono in contrasto per evidenti motivi d'interesse, ha cercato di fare la parte dell'amichevole compositore ed ha cercato di mettere in accordo le due categorie.

Seguendo questo indirizzo e questo criterio, il Ministero di grazia e giustizia ha convocato parecchie volte i rappresentanti delle categorie interessate; non voglio fare la cronistoria di tutti questi incontri, ma solo accennare ai risultati di due successivi incontri in tempo relativamente recente ed indicare agli onorevoli colleghi quali sono state le conclusioni cui, d'accordo, sono pervenuti i rappresentanti delle categorie, perché mi sembra che possa essere interessante conoscere i risultati di quegli incontri e di quegli accordi.

In epoca relativamente recente, il Ministero ha convocato le parti che hanno avuto degli incontri in sede ministeriale nel novembre 1959 e nel maggio 1960. A seguito di quegli incontri si era addivenuti a questa intesa: in materia di costruzioni in conglomerato cementizio semplice o armato, è consentito ai geometri di utilizzare i seguenti elementi costruttivi in cemento armato: sbalzi normali per balconi, pilastri per strutture semplici, architravi fino al massimo di metri 3,50, solai sollecitati dei normali sovraccarichi e per un massimo di luce di metri 4,50; il tutto impiegato nelle modeste costruzioni civili secondo la formula dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

In quella occasione si era dovuto precisare che per modeste costruzioni civili, di cui al

## III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA—LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

citato articolo 16 del regio decreto, n. 274, del 1929, debbono intendersi le costruzioni civili in due piani utili e la cui altezza complessiva non superi, comunque, i metri 9 fuori terra.

Questo era il risultato dell'accordo che in quella occasione si era raggiunto fra le parti. È vero che alla fine, quando tutto era concluso, le parti si rifiutarono di firmare un verbale di accordo, però vi fu un certo momento in cui questo accordo fu raggiunto in presenza dei funzionari del Ministero.

Il Ministero seguì ancora questa via con il desiderio di poter giungere ad un accordo fra le parti e con decreto interministeriale in data 26 luglio 1961 veniva nominata una commissione paritetica incaricata dello studio della materia. Questa commissione concluse i suoi lavori e stabilì d'accordo i seguenti criteri; costruzioni civili: progetto, direzione e vigilanza di fabbricati aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi 3000 fino ad un massimo di altezza di metri 10,50, misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura, sempre che non si facciano fondazioni in cemento armato e con l'esclusione della edilizia sacra e monumentale e dei luoghi sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici.

Questo primo punto dell'accordo è stato approvato all'unanimità con una sola astensione.

Poi si determinò in un secondo comma il concetto delle strutture in conglomerato cementizio e si disse:

« Strutture in conglomerato cementizio armato o miste in cemento armato e laterizi: strutture orizzontali (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6, con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50 ».

Questo punto è stato approvato a maggioranza.

All'unanimità fu approvato un altro punto dell'accordo ove si disse che i geometri si potevano occupare di urbanistica: operazioni topografiche e catastali previste dall'articolo 16 lettera a) del vigente ordinamento dei geometri.

Poi si dettò una norma transitoria che regolava la posizione di quei geometri attualmente esercenti che avessero esercitato nel passato delle prestazioni eccedenti i nuovi limiti, ma di questa ultima parte dell'accordo il Comitato ristretto non si è occupato, in quanto ha soppresso l'articolo 3.

Sulla base di queste conclusioni cui erano pervenuti in due volte successive i rappresentanti delle parti le Commissioni Riunite possono addivenire ad una decisione che possa tener conto di quegli elementi, che sono in gran parte trasfusi nel testo predisposto dal Comitato ristretto, salve le modifiche suggerite da alcuni degli onorevoli colleghi.

Il Governo è di massima favorevole, perché ci si basa sugli accordi delle categorie, anche se essi non furono ufficialmente consacrati, perché la prima volta le parti, come ho detto, si rifiutarono di firmare un verbale di accordo e la seconda volta l'ordine degli ingegneri non mandò ufficialmente la sua accettazione alle conclusioni cui erano pervenuti i legittimi rappresentanti in sede di commissione paritetica.

Questo è il parere del Ministero di grazia e giustizia, il quale, ripeto, non può avere poteri particolari, né capacità tecniche per assumere una posizione netta e decisa che valga a decidere in via definitiva la controversia esistente fra le due benemerite categorie.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le lettere m) ed n) dell'articolo 16 del regolamento per la professione del geometra, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogate ».

All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti.

BREGANZE. Solo per una questione di tecnica legislativa mi parrebbe più proprio approvare prima il concetto positivo per cui proporrei che il contenuto dell'articolo 2 venisse a costituire l'articolo 1 e che l'articolo 1 diventasse articolo 2.

AMATUCCI, *Relatore per la IV Commissione*. I relatori sono d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'intero articolo 2:

« Formano oggetto della competenza professionale del geometra in materia di costruzioni civili, il progetto, la direzione e sorveglianza dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo di edifici privati e pubblici aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi 4 mila e l'altezza massima di metri 13,50 misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura.



Nelle predette costruzioni, nonché in quelle di cui alla lettera l) dell'articolo 16 del citato decreto 11 febbraio 1929, n. 274 è consentita ai geometri l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio o miste in cemento armato e laterizi (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6 con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50, i pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici, le strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati.

Sono escluse dalla competenza professionale dei geometri le intelaiature di cemento armato costituenti l'ossatura di edifici con oltre due piani e con altezza superiore a metri 8 misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura ».

Do ora lettura del solo primo comma di tale articolo sul quale vi sono taluni emendamenti presentati dall'onorevole Biaggi:

« Formano oggetto della competenza professionale del geometra in materia di costruzioni civili, il progetto, la direzione e sorveglianza dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo di edifici privati e pubblici aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi quattromila e l'altezza massima di metri 13,50, misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura ».

L'onorevole Biaggi propone di sostituire le parole: « metri cubi quattromila », con le altre: « metri cubi 3.500 ».

Propone ancora di sostituire le parole: « altezza massima di metri 13,50 », con le altre: « altezza massima di metri dieci ».

Onorevole Biaggi vuole illustrare questo suo emendamento?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Nel formulare questo emendamento mi sono esattamente riferito a quei documenti che sono stati citati dal rappresentante del Governo. Infatti 3.500 metri cubi rappresentano la misura che era stata stabilita da quel Comitato tecnico che è stato testé ricordato. Anche i 10 metri che potrebbero essere anche metri 10,50, è la misura suggerita dal Comitato tecnico. Su questi due elementi abbiamo un parere tecnico qualificato accettato dal Governo ed allora perché non possiamo attenerci a questi elementi?

La ragione per cui ho proposto queste modifiche, è proprio questa: le cifre sono state suggerite da un Comitato tecnico. In questo credo di essere in linea con il collega Ripamonti.

BREGANZE. In merito all'emendamento Biaggi relativamente all'altezza volevo chiedere un chiarimento: mi è parso di comprendere, ascoltando chi ne sa più di me, che il collega Borghese, in rapporto ai metri 13,50, mostrasse preoccupazione nel caso si verificasse la eventualità di una costruzione a struttura di un piano unico. Ricordo anche che il collega Borghese ha accennato all'eventualità di accettare i metri 13,50 di altezza soltanto con la precisazione che si tratti di costruzione a più piani. Chiedo al collega Biaggi se una tale modifica lo tranquillizzerebbe.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, però con l'aggiunta « per edifici a quattro piani ».

CASTELLUCCI. Io penso che dovendosi stabilire un'altezza massima di metri 13,50 per quattro piani, non credo che si tratti di un'altezza abbondante se si vogliono considerare i piani ciascuno di altezza corrispondente a metri 3,10. Penso che perciò bisognerebbe arrivare a metri 14 anche tenendo conto del fatto che si tratta di una categoria che ha diritto a lavorare anche in considerazione dell'elevarsi della tecnica costruttiva. Vedo perciò la opportunità di elevare questo limite a metri 14.

RIPAMONTI. Allora si potrebbe lasciare il limite di metri 13,50 riferendosi ad edifici di quattro piani o comunque per l'altezza equivalente determinata ai sensi dei regolamenti edilizi vigenti.

PRESIDENTE. Allora mi dovrete dare un testo scritto di quello che desiderate che sia messo in votazione. Intanto dato che quanto propone l'onorevole Ripamonti mi sembra che sia eguale a quello che propone l'onorevole Castellucci, il primo potrebbe sottoscrivere il testo che presenterà il secondo.

CASTELLUCCI. L'aggiunta che proporrei è la seguente: « per edifici di quattro piani o altezze corrispondenti alle prescrizioni dei regolamenti edilizi vigenti ».

PRESIDENTE. Questo emendamento presentato dagli onorevoli Castellucci-Ripamonti andrebbe inserito al primo comma dopo le parole: « altezza massima di metri 13,50 ».

Pongo allora per primo in votazione l'emendamento dell'onorevole Biaggi che propone di sostituire nel primo comma alle parole: « 4.000 metri », le parole: « 3.500 metri ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 fino alle parole: metri 13,50.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA—LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Castellucci-Ripamonti relativamente all'aggiunta da inserire nel primo comma dopo le parole metri 13,50 « ... per edifici di quattro piani o altezza corrispondente alle prescrizioni dei regolamenti edilizi vigenti ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione tutto il primo comma così emendato.

(*E approvato*).

Al secondo comma l'onorevole Biaggi Francantonio propone di sostituire, dopo le parole: « non superiore a », le parole: « metri 6 » con le altre: « metri 5 ».

Inoltre l'onorevole Biaggi propone di sostituire, dopo le parole: « non superiori a », le parole: « metri 1,50 » con le altre: « metri 1,20 ».

L'onorevole Biaggi propone ancora di sostituire le parole: « per strutture semplici », con le altre: « soggette a compressione semplice ».

L'onorevole Biaggi ha facoltà di illustrare gli emendamenti che ha presentato.

BIAGGI FRANCAANTONIO. I primi due emendamenti da me proposti corrispondono alle norme che erano state concordate in sede di comitato dai tecnici. Il primo di essi riduce da metri 6 a metri 5 la misura della luce netta delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Il secondo emendamento tende a stabilire che gli sbalzi non siano superiori a metri 1,20 invece che a metri 1,50, perché sui balconi erano tutti d'accordo sui metri 1,20.

Per quanto riguarda il terzo emendamento faccio mio il suggerimento del collega Borghese e del collega Ripamonti di precisare che si tratta di pilastri sottoposti a compressione semplice.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei soltanto precisare circa quanto ha detto l'onorevole Biaggi che nel testo concordato dal Comitato Ristretto si diceva: « strutture in conglomerato cementizio armato o miste armato e laterizi: strutture orizzontali (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6 con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50 ». Questo fu il secondo testo, mentre nel primo si era parlato di luce per un massimo di metri 4,50.

RIPAMONTI. Mi astengo sui due emendamenti dell'onorevole Biaggi non avendo la Commissione accettato il mio suggerimento di votare in base al parere degli esperti.

CASTELLUCCI. Non si può accogliere nessuno dei tre emendamenti proposti dall'onorevole Biaggi per le ragioni testé esposte dal rappresentante del Governo.

Circa la proposta di ridurre da metri 1,50 a metri 1,20 debbo dire che se non balconi si possono costruire pensiline.

Per quanto riguarda il terzo emendamento relativo ai pilastri in conglomerato cementizio armato sono dell'avviso di mantenere la dizione del testo che è comprovata da una circolare del Ministero del 1940 e ribadita dall'onorevole Ministro Romita nel 1955.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Misefari ed altri hanno presentato al secondo comma il seguente emendamento: sostituire le parole: « l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio », con le altre: « la progettazione e in sede esecutiva la direzione e contabilità di strutture in conglomerato cementizio ».

L'onorevole Misefari ha facoltà di illustrare l'emendamento che ha presentato insieme ad altri colleghi.

MISEFARI. Si tratta soltanto di evitare equivoci perché che cosa significa « utilizzazione »? Si tratta evidentemente di progettazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Io mi atterrei al testo del Comitato ristretto anche per il fatto che il secondo capoverso fa completamente richiamo al primo dove è prevista la progettazione.

MISEFARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento è abbandonato.

Onorevoli colleghi, se non avete obiezioni da fare io pongo in votazione gli emendamenti così come ho fatto per il primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Biaggi che, nel secondo comma, desidera sostituire alle parole: « non superiore a metri 6 », le parole: « non superiore a metri 5 » ed alle parole: « non superiori a metri 1,50 », le parole: « non superiori a metri 1,20 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Biaggi, che nel secondo comma dell'articolo vuole sostituire alle parole: « per strutture semplici », le parole: « per strutture soggette a compressione semplice ».

(*Non è approvato*).

Vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ripamonti, il quale al termine del secondo comma, dopo la parola: « precalco-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA—LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

lati », vuole aggiungere le parole: « sempre che i sopraddetti elementi non costituiscano nell'insieme una struttura a telaio ».

RIPAMONTI. Il testo elaborato dall'onorevole Longoni e accettato dai geometri recita: « quando non costituiscono nell'insieme una struttura a telaio ». Quindi vi è un riconoscimento esplicito che solo in quel caso la struttura può essere calcolata anche dai geometri. Il mio emendamento conferma l'esclusione del calcolo delle strutture a telaio della competenza dei geometri.

CASTELLUCCI. Mi pare che questo emendamento sia superfluo in quanto nel comma successivo c'è una precisa esclusione delle intelaiature. Queste non si possono fare.

BUZZETTI, *Relatore*. Quando si parla di strutture semplici, si vuole intendere a strutture senza intelaiatura.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore è contrario. Cosa ne pensa l'onorevole Sottosegretario ?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

RIPAMONTI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento in considerazione che il testo della Commissione, nel secondo comma, si riferisce solo alle strutture semplici e non si è inteso parlare di strutture a telaio.

MARICONDA. Io mi oppongo a questa interpretazione di quanto ha deciso la Commissione. Non si tratta di questo, ma di tre questioni che riguardano l'ultima parte del comma.

Per quanto riguarda le strutture semplici, queste non devono essere a telaio, ma quelle prefabbricate sono già calcolate.

BREGANZE. Poiché abbiamo detto che l'articolo che stiamo discutendo diventa articolo 1, al secondo comma dobbiamo mettere: « del regio decreto » invece che: « del citato decreto ».

PRESIDENTE. Provvederemo in sede di coordinamento.

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

L'onorevole Biaggi Francantonio propone di sostituire il terzo comma, con il seguente:

« Sono escluse dalla competenza professionale dei geometri le strutture in telaio in cemento armato e i sopralzi degli edifici esistenti ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Con il testo da me proposto si vuol chiarire, come ha detto

l'onorevole Ripamonti, che le strutture a telaio, che sono strutture semplici, sono escluse dal calcolo dei geometri. Ho incluso nel testo anche i sopralzi, che costituiscono sempre un elemento di calcolo che può essere pericoloso.

BUZZETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Io manterrei il testo del Comitato ristretto, perché tenuto conto della preparazione dei geometri, le intelaiature in cemento armato per edifici di non oltre due piani possono essere costruite dai geometri senza preoccupazioni per l'incolumità pubblica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto al parere delle Commissioni Riunite.

PRESIDENTE. Metto in votazione il comma sostitutivo proposto dall'onorevole Biaggi Francantonio, di cui ho dato lettura, non accolto dal Relatore e per il quale il Governo si rimette alle Commissioni Riunite.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

(*Astenuto l'onorevole Ripamonti*).

L'articolo 2, che diviene articolo 1, rimane pertanto così formulato:

« Formano oggetto della competenza professionale del geometra in materia di costruzioni civili, il progetto, la direzione e sorveglianza dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo di edifici privati e pubblici aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi 4 mila e l'altezza massima di metri 13,50, per edifici di quattro piani o altezza corrispondente alle prescrizioni dei regolamenti edilizi vigenti, misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura.

Nelle predette costruzioni, nonché in quelle di cui alla lettera l) dell'articolo 16 del decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è consentita ai geometri l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio o miste in cemento armato e laterizi (solette, travi, piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6 con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50, i pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici, le strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati.

Sono escluse dalla competenza professionale dei geometri le intelaiature di cemento armato costituenti l'ossatura di edi-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA—LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

fici con oltre due piani e con altezza superiore a metri 8 misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, che diviene articolo 2:

« Le lettere *m*) ed *n*) dell'articolo 16 del regolamento per la professione del geometra, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore, a nome del Comitato ristretto, ha ritirato l'articolo 3.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Longoni ed altri: «Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato» (1509).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Longoni, Berloff, Castellucci, Vicentini, Martinelli, Graziosi, Gagliardi, Azimonti, Baccelli, Dal Falco, Buffone, Galli, Armaroli, Pavan, Bettoli, Curti Ivano, Zurlini, Albarello, Bucciarelli Ducci, Bartole, Gitti, Sorgi, Martoni, Perdonà, Bersani, Viale, Franceschini, Guerrieri Filippo, Bima, De Capua, Veronesi, Andreucci, Patrini, Biasutti, Tantalo, Buzzi, Bontade Margherita, Macrelli, Franzo Renzo, Mattarelli Gino, Sabatini, Ferrari Giovanni, Troisi, Zugno, Amadeo Aldo, Curti Aurelio, Bonomi, Sciolis, Elkan, Lucchesi e Lombardi Giovanni: « Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ».

La discussione generale anche su questo provvedimento è stata già chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« Ogni opera in conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto, ovvero da un geometra, iscritti nell'albo professionale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi dei rispettivi regolamenti professionali ».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 3 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dal tecnico o dai tecnici progettisti firmatari dei progetti a norma dell'articolo 1 del presente decreto e deve essere affidato soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

ART. 3.

Il 7° e l'8° comma dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai tecnici iscritti all'albo professionale incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a carico dei costruttori, le competenze sancite dalla loro tariffa professionale vigente, approvata a norma di legge.

Al termine dei lavori, il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il certificato di collaudo delle opere, rilasciato da un tecnico di riconosciuta competenza, iscritto all'albo ».

(È approvato).

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi dispiace che i miei emendamenti alla proposta di legge n. 1509 non siano stati approvati.

Io sono stato sempre favorevole ad una legge che disciplinasse l'attività dei geometri, ma questa legge così com'è stata formulata ed approvata nei singoli articoli delle Commissioni Riunite non può essere da me approvata e, pertanto, io darò voto contrario.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: « Modifica all'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, relativo alla professione di geometra » (1510):

Presenti e votanti . . . . .	45
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

LONGONI ed altri: « Modifiche al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, concernente la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato » (1509):

Presenti e votanti . . . . .	45
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Berlinguer, Breganze, Castellucci, Cavaliere, Degli Occhi, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco Clemente, Mariani Nello, Mariconda, Migliori, Murgia, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Sforza, Viviani Arturo e Zoboli, *per la IV Commissione.*

Alessandrini, Amendola Pietro, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Caponi, Cavazzini, Cianca, Colitto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Michieli Vitturi, Di Leo, Di Nardo, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Pigni e Ripamonti, *per la IX Commissione.*

**La seduta termina alle 21.**

---

*IL DIRETTORE*

*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI